

Atto costitutivo associazione “Nuovo Inizio” APS-ETS

L'anno duemilaventisei, il mese di gennaio il giorno 07 (sette) alle ore 20,00 in Lanciano (CH) alla Via Alberto Barrella n.63 – 66034 Lanciano (CH) si sono riuniti i signori:

- 1) Sig. Mauro Di Campli San Vito, nato a Lanciano (CH) il 06/05/1972, Cod. Fisc. DCMRA72E06E435P ed ivi residente in Via Ferro di Cavallo n.29;
- 2) Sig.ra Fabiana D'Orsogna nata a Lanciano (CH) il 25/01/1981, Cod. Fisc. DRSFBN81A65E435T e residente in Mozzagrogna (CH) in Via Principale 26/B;
- 3) Sig. Alessandro Rogoli, nato a Lanciano (CH) il 12/08/1872 Cod. Fisc. RGLLSN72M12E435W, ed ivi residente in Via Mammarella n.1;
- 4) Sig.ra Marianna Di Nunzio, nata a Lanciano (CH) il 12/01/1977, Cod. Fisc. DNNMNN77A52E435T ed ivi residente in Via delle Rimembranze, n. 25;
- 5) Sig. Camillo Fischio, nato a Lanciano (CH) il 25/05/1975, Cod. Fisc. FSCCLL75E25E435Y ed ivi residente in Via delle Rimembranze, n. 25;
- 6) Sig. Roberto Di Campli San Vito, nato a Lanciano (CH) il 09/09/1968, Cod. Fisc. DCMRRT68P09E435R ed ivi residente in Viale Cappuccini n.200;
- 7) Sig.ra Roberta Aruffo, nata a Lanciano (CH) il 25/12/1961, Cod. Fisc. RFFRRT61T65E435S ed ivi residente in Contrada Santa Giusta n.90;
- 8) Sig. Pasquale Sorrentino, nato a Somma Vesuviana (NA) il 16/06/1965, Cod. Fisc. SRRPQL65H16I820W, residente in San Vito Chietino (CH) in Via Raffaello Sanzio n.52;
- 9) Sig.ra Giuseppa De Riso, nata a Afragola (NA) il 09/12/1964, Cod. Fisc. DRSGPP64T49A064E, residente in San Vito Chietino (CH) in Via Raffaello Sanzio n.52;
- 10) Sig.ra Iris Costantini, nata a Lanciano (CH) il 18/02/1974, Cod. Fisc. CSTRSI74B58E435S, ed ivi residente in Via Martiri VI ottobre n.75;
- 11) Simone Corvettiero, nato a Lanciano (CH) il 02/05/1975 Cod. Fisc. CRVSMN75E02E435Q residente in Contrada Sacchetti n.13/c Treglio (CH);

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Mauro Di Campli San Vito, il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Fabiana D'Orsogna quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – COSTITUZIONE. Con il presente atto risulta costituita è costituita l'Associazione di Promozione Sociale “Nuovo Inizio APS- ETS”, Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Con l'iscrizione alla Sezione “Associazioni di promozione sociale” del RUNTS, la denominazione può recare gli acronimi APS ed ETS per tutta la durata dell'iscrizione.».

ART. 2 – SCOPO.

2.1. Finalità generali. L'Associazione è priva di scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto dei principi di democrazia, uguaglianza e non discriminazione, a favore della collettività e, in particolare, delle persone in condizioni di fragilità (anziani, persone con disabilità, minori, soggetti sovraindebitati o a rischio di esclusione economico-sociale). Promuove la legalità economica, l'inclusione, il benessere e la partecipazione

attiva alla vita della comunità, tutelando i soggetti anche attraverso la prevenzione e gestione anticipatoria della crisi da sovraindebitamento, la promozione dell'uso consapevole del credito e la salvaguardia del patrimonio familiare.

2.2. Attività di interesse generale. L'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e in particolare le seguenti:

- 1) interventi e servizi sociali, ai sensi **dell'articolo 5, comma 1, lettera a)**, con particolare riferimento al sostegno di persone, famiglie e nuclei in condizioni di fragilità economica e sociale, anche connesse a situazioni di sovraindebitamento;
- 2) educazione, istruzione e formazione, ai sensi **dell'articolo 5, comma 1, lettera d)**, con specifico riguardo alla cultura finanziaria, alla prevenzione del sovraindebitamento, alla gestione consapevole delle risorse economiche e all'educazione alla legalità economica;
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, ai sensi **dell'articolo 5, comma 1, lettera i)**, finalizzate alla diffusione della conoscenza degli strumenti giuridici e sociali previsti dall'ordinamento per la gestione della crisi da sovraindebitamento;
- 4) tutela dei diritti civili e sociali, ai sensi **dell'articolo 5, comma 1, lettera v) e w)**, con particolare riferimento alla tutela dei diritti dei consumatori e dei debitori in condizioni di difficoltà economica, nel rispetto della normativa vigente, nonché della legalità economica ed educazione finanziaria; prevenzione e contrasto del sovraindebitamento e dell'usura.

Per il perseguimento delle finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, tra cui:

- a) interventi e servizi sociali in favore di persone e famiglie, con azioni di sostegno, orientamento e inclusione;
- b) educazione, istruzione e formazione, anche extra-scolastica;
- c) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse iniziative editoriali e digitali per la promozione della cultura del volontariato e delle attività istituzionali;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti ed erogazione di denaro, beni o servizi a favore di persone svantaggiate o per il sostegno delle attività di interesse generale;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, dei diritti dei consumatori e degli utenti; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse banche del tempo e gruppi di acquisto solidale;
- f) legalità economica ed educazione finanziaria; prevenzione e contrasto del sovraindebitamento e dell'usura, mediante:

1. Promozione e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti; interventi e servizi sociali; educazione e formazione in ambito economico finanziario.
2. Prevenzione del sovraindebitamento mediante informazione, educazione finanziaria e accompagnamento all'autovalutazione della posizione debitoria,
3. Informazione, prevenzione e autovalutazione della posizione debitoria; assistenza all'uso di piattaforme istituzionali per il monitoraggio del debito, nonché diffusione e supporto all'adozione del bilancio familiare anche tramite strumenti digitali;
4. Realizzazione e gestione di sportelli personalizzati multidisciplinari (giuridico, tecnico, psico-sociale) e percorsi educativi per famiglie, studenti, lavoratori autonomi e piccole e medie imprese;
5. Supporto nelle procedure di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio (ricostruzione documentale, predisposizione di fascicoli, eventuali memorie su richiesta dell'autorità, supporto alle vendite competitive nei casi consentiti);

6. Tutela dell'abitazione principale e accompagnamento a proposte di ristrutturazione del debito con o senza ausilio degli OCC; assistenza nell'accesso a fondi o strumenti di garanzia previsti dalla legge, nei soli limiti e con le modalità stabilite;
7. invio/collegamento, anche su richiesta dell'interessato e senza intermediazione onerosa, a professionisti e agli OCC per soluzioni di crisi da sovraindebitamento;
8. supporto attivo e la promozione di una causa o di una politica per influenzare decisioni, leggi e comportamenti verso istituzioni e reti del Terzo Settore; relazioni e monitoraggi con gli enti competenti sulla disponibilità territoriale dei servizi e sulle buone pratiche
9. riqualificazione e valorizzazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata, in coerenza con la normativa vigente e in collaborazione con gli enti competenti
10. formazione professionale e orientamento al lavoro, inclusi tutoring, project work e tirocini in convenzione, Educazione finanziaria e "Bilancio familiare" mediante la diffusione e supporto all'adozione del Bilancio familiare secondo le linee guida definite dalle migliori pratiche professionali previste dalla dottrina e delle leggi vigenti, volte, all' accrescimento e alla consapevolezza su mezzi finanziari, limiti di spesa e capacità di adempiere ai debiti e alle obbligazioni assunte;
11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale e diffusione dei risultati;

2.3. Modalità di attuazione. Le attività sono svolte, tra l'altro, mediante: organizzazione di eventi, corsi e laboratori; gestione di sportelli informativi e di prossimità anche digitali; produzione editoriale e campagne di sensibilizzazione; stipula di convenzioni e protocolli con enti pubblici e privati, organismi di consulenza sul debito e OCC; partecipazione a reti e partenariati; utilizzo di piattaforme informatiche istituzionali; gestione e valorizzazione di beni e spazi; iniziative di turismo sociale; progetti di riqualificazione in collaborazione con i soggetti competenti. Nei limiti di legge e secondo apposito regolamento interno, l'Associazione può sostenere in tutto o in parte i costi connessi a pratiche di sovraindebitamento in favore di soggetti in comprovata condizione di svantaggio, purché ritenuti meritevoli, fermo il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e vantaggi.

2.4. Attività diverse. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dalla normativa; la loro individuazione è rimessa all'organo di amministrazione.

ART. 3 –CONSIGLIO DIRETTIVO.

3.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri, tra un minimo di tre ed un massimo di nove eletti fra gli associati.

3.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

3.3 I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3.4 A comporre il primo direttivo, che si determina per ora composto da numero tre membri, vengono designati ed eletti i signori:

1) Sig. Mauro Di Campli San Vito, nato a Lanciano (CH) il 06/05/1972, C.F. DCMMRA72E06E435P ed ivi residente in Via Ferro di Cavallo n.29 – professione Dottore Commercialista

2) Sig.ra Fabiana D'Orsogna nata a Lanciano (CH) il 25/01/1981, Cod. Fisc DRSFBN81A65E435T e residente in Mozzagrogna (CH) in Via Principale 26/B – professione Avvocato.

3) Sig. Alessandro Rogoli, nato a Lanciano (CH) il 12/08/1872 c.f. RGLLSN72M12E435W, ed ivi residente in Via Mammarella n.1 – professione Dottore Commercialista

Tra di essi vengono nominati: presidente: signor Mauro Di Campi San Vito - vicepresidente signora Fabiana D'Orsogna - tesoriere e segretario signor Alessandro Rogoli.
Il presidente del consiglio direttivo rappresenta l'associazione davanti a terzi.

ART. 4 - STATUTO SOCIALE.

4.1 L'associazione è retta dalle norme del presente atto e dello statuto che letto, approvato e sottoscritto dai signori convenuti, si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

ART. 5 – ESERCIZIO SOCIALE.

5.1 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

5.2 L'Associazione in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa come previsto dalla normativa vigente, rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio o del rendiconto, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

5.3 Il bilancio di esercizio o il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea, indetta per la sua approvazione. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio direttivo.

5.4 L'Assemblea approva il bilancio di esercizio o rendiconto (unitamente il bilancio sociale ovvero la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio o rendiconto è depositato nel RUNTS nei termini di legge. L'Associazione assicura gli adempimenti di trasparenza di cui alla L. 124/2017 in caso di erogazioni pubbliche.

5.5 Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori di euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

5.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario strumentale delle attività diverse di cui l'articolo 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 6 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.

6.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni, mobili e immobili, comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

6.2 Il patrimonio dell'Associazione è comprensivo di eventuali ricavi, rendite e proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie, ai fini dell'esclusivo, perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

6.3 Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

6.4 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

6.5 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, previo soddisfacimento di tutte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe o affini, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, del patrimonio residuo agli associati, ai componenti degli organi sociali, ai lavoratori e collaboratori dell'Associazione.

ART.7 – CONTRIBUTO ASSOCIATIVO.

7.1 Per il primo anno si determina il contributo associativo in euro 25,00 per ogni socio.

ART. 8 – DELEGA NELLE PRATICHE.

8.1 Il come sopra nominato Presidente è delegato, nei limiti di legge, a compiere quanto necessario od anche solo opportuno ai fini del conseguimento della personalità giuridica della qui costituita associazione.

ART. 9 – SPESE ATTO.

9.1 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Si Allega Statuto dell'Associazione.

STATUTO ASSOCIAZIONE NUOVO INIZIO APS-ETS

Art. 1 – COSTITUZIONE -DENOMINAZIONE

1.1 Con il presente atto risulta è costituita l'Associazione di Promozione Sociale “Nuovo Inizio APS”, Ente del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 117/2017. Con l'iscrizione alla Sezione “Associazioni di promozione sociale” del RUNTS, la denominazione può recare gli acronimi APS ed ETS per tutta la durata dell'iscrizione.».

ART. 2 – SEDE – DURATA – ADESIONE

2.1 L'Associazione ha sede in Lanciano CH) – **66034 Lanciano (CH)**. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

2.2 La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

2.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

3.1. Finalità generali. L'Associazione è priva di scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto dei principi di democrazia, uguaglianza e non discriminazione, a favore della collettività e, in particolare, delle persone in condizioni di fragilità (anziani, persone con disabilità, minori, soggetti sovraindebitati o a rischio di esclusione economico-sociale). Promuove la legalità economica, l'inclusione, il benessere e la partecipazione attiva alla vita della comunità, tutelando i soggetti anche attraverso la prevenzione e gestione anticipatoria della crisi da sovraindebitamento, la promozione dell'uso consapevole del credito e la salvaguardia del patrimonio familiare.

3.2. Attività di interesse generale. L'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e in particolare le seguenti:

- 5) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), con particolare riferimento al sostegno di persone, famiglie e nuclei in condizioni di fragilità economica e sociale, anche connesse a situazioni di sovraindebitamento;

- 6) educazione, istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), con specifico riguardo alla cultura finanziaria, alla prevenzione del sovraindebitamento, alla gestione consapevole delle risorse economiche e all'educazione alla legalità economica;
- 7) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i), finalizzate alla diffusione della conoscenza degli strumenti giuridici e sociali previsti dall'ordinamento per la gestione della crisi da sovraindebitamento;
- 8) tutela dei diritti civili e sociali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera v) e w), con particolare riferimento alla tutela dei diritti dei consumatori e dei debitori in condizioni di difficoltà economica, nel rispetto della normativa vigente, nonché della legalità economica ed educazione finanziaria; prevenzione e contrasto del sovraindebitamento e dell'usura.

Per il perseguimento delle finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, tra cui:

- a) interventi e servizi sociali in favore di persone e famiglie, con azioni di sostegno, orientamento e inclusione;
- b) educazione, istruzione e formazione, anche extra-scolastica;
- c) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse iniziative editoriali e digitali per la promozione della cultura del volontariato e delle attività istituzionali;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti ed erogazione di denaro, beni o servizi a favore di persone svantaggiate o per il sostegno delle attività di interesse generale;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, dei diritti dei consumatori e degli utenti; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse banche del tempo e gruppi di acquisto solidale;
- f) legalità economica ed educazione finanziaria; prevenzione e contrasto del sovraindebitamento e dell'usura, mediante:

12. Promozione e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti; interventi e servizi sociali; educazione e formazione in ambito economico finanziario.
13. Prevenzione del sovraindebitamento mediante informazione, educazione finanziaria e accompagnamento all'autovalutazione della posizione debitoria,
14. Informazione, prevenzione e autovalutazione della posizione debitoria; assistenza all'uso di piattaforme istituzionali per il monitoraggio del debito, nonché diffusione e supporto all'adozione del bilancio familiare anche tramite strumenti digitali;
15. Realizzazione e gestione di sportelli personalizzati multidisciplinari (giuridico, tecnico, psico-sociale) e percorsi educativi per famiglie, studenti, lavoratori autonomi e piccole e medie imprese;
16. Supporto nelle procedure di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio (ricostruzione documentale, predisposizione di fascicoli, eventuali memorie su richiesta dell'autorità, supporto alle vendite competitive nei casi consentiti);
17. Tutela dell'abitazione principale e accompagnamento a proposte di ristrutturazione del debito con o senza ausilio degli OCC; assistenza nell'accesso a fondi o strumenti di garanzia previsti dalla legge, nei soli limiti e con le modalità stabilite;
18. invio/collegamento, anche su richiesta dell'interessato e senza intermediazione onerosa, a professionisti e agli OCC per soluzioni di crisi da sovraindebitamento;
19. supporto attivo e la promozione di una causa o di una politica per influenzare decisioni, leggi e comportamenti verso istituzioni e reti del Terzo Settore; relazioni e monitoraggi con gli enti competenti sulla disponibilità territoriale dei servizi e sulle buone pratiche
20. riqualificazione e valorizzazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata, in coerenza con la normativa vigente e in collaborazione con gli enti competenti

21. formazione professionale e orientamento al lavoro, inclusi tutoring, project work e tirocini in convenzione, Educazione finanziaria e “Bilancio familiare” mediante la diffusione e supporto all’adozione del Bilancio familiare secondo le linee guida definite dalle migliori pratiche professionali previste dalla dottrina e delle leggi vigenti, volte, all’ accrescimento e alla consapevolezza su mezzi finanziari, limiti di spesa e capacità di adempiere ai debiti e alle obbligazioni assunte;
22. ricerca scientifica di particolare interesse sociale e diffusione dei risultati;

3.3. Modalità di attuazione. Le attività sono svolte, tra l’altro, mediante: organizzazione di eventi, corsi e laboratori; gestione di sportelli informativi e di prossimità anche digitali; produzione editoriale e campagne di sensibilizzazione; stipula di convenzioni e protocolli con enti pubblici e privati, organismi di consulenza sul debito e OCC; partecipazione a reti e partenariati; utilizzo di piattaforme informatiche istituzionali; gestione e valorizzazione di beni e spazi; iniziative di turismo sociale; progetti di riqualificazione in collaborazione con i soggetti competenti. Nei limiti di legge e secondo apposito regolamento interno, l’Associazione può sostenere in tutto o in parte i costi connessi a pratiche di sovraindebitamento in favore di soggetti in comprovata condizione di svantaggio, purché ritenuti meritevoli, fermo il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e vantaggi.

3.4. Attività diverse. L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dalla normativa; la loro individuazione è rimessa all’organo di amministrazione.

ART. 4 – ASSOCIATI

4.1 Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell’Associazione coloro che ne condividano le finalità e che si impegnano a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

4.2 È espressamente escluso ogni limite temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

ART. 5 - REQUISITI E MODALITA’ DI ADESIONE

5.1 Chiunque condivide gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell’Associazione.

5.2 Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto dev’essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni.

5.3 La validità della qualifica di associato, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

5.4 Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

5.5 Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all’accoglimento delle domande di nuova ammissione previo pagamento della quota associativa. In tal caso è tenuto a ratificarne l’operato entro 30 giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non-ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo che dovrà essere convocato per la relativa di non-ammissione nei successivi 30 giorni.

5.6 All’interno dell’Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

6.1 Gli associati hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni associato, purché iscritto nel libro associati da almeno tre mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti per le elezioni degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

6.2 Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (libro associati, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli organi sociali), previa richiesta scritta e inviata a mezzo raccomandata AR o PEC con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai già menzionati libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione in modalità tali da non intralciare la gestione sociale durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tale sede conoscenze e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere all'associato la sottoscrizione di un breve impegno a non utilizzare l'informazione e i documenti appresi per attività concorrenziali.

ART. 7 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI

7.1 Gli associati sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO - SANZIONI

8.1 La qualifica di associato si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'associazione o per causa di morte. Il recesso non conferisce il diritto alla restituzione o al rimborso delle quote versate

8.2 Ciascun associato dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale. Il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

8.3 Costituiscono causa di applicazioni di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione), il mancato rispetto per le norme statuarie, regolamentari, del codice etico e delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dalle organi preposti dell'Associazione, o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali dell'Associazione e a principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

8.4 In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo associato, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) Richiamo scritto;
- b) Inefficacia temporanea o sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- c) Inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

8.5 Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra, tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

8.6 Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto all'associato l'addebito, così che abbia la possibilità di presentare, nei successivi dieci giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e

difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

8.7 All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o in mancanza di istanze di riesame da parte dell'associato, al termine del periodo di dieci giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione iscritta all'associato, il quale entro quindici giorni dalla avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Proviviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea degli associati che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima istituita utile.

8.8 Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza degli associati senza necessità di alcuna formalità.

8.9 Gli associati receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

8.10 Il recesso, l'esclusione e la decadenza dell'associato determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART. 9 – PATRIMONIO

9.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni, mobili e immobili, comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

9.2 Il patrimonio dell'Associazione è comprensivo di eventuali ricavi, rendite e proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie, ai fini dell'esclusivo, perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

9.3 Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

9.4 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 10 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

10.1 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, previo soddisfacimento di tutte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe o affini, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, del patrimonio residuo agli associati, ai componenti degli organi sociali, ai lavoratori e collaboratori dell'Associazione.

ART. 11 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

11.1 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

11.2 L'Associazione in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa come previsto dalla normativa vigente, rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio o del rendiconto, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

11.3 Il bilancio di esercizio o il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea, indetta per la sua approvazione. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio direttivo.

11.4 L'Assemblea approva il bilancio di esercizio o rendiconto (unitamente il bilancio sociale ovvero la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il bilancio o rendiconto è depositato nel **RUNTS** nei termini di legge. L'Associazione assicura gli adempimenti di **trasparenza** di cui alla L. 124/2017 in caso di erogazioni pubbliche.

11.5 Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori di euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

11.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario strumentale delle attività diverse di cui l'articolo 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 12 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

12.1 Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo, organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo Revisore legale ove obbligatorio;

ART. 13 – ASSEMBLEA

13.1 L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione, il massimo organo rappresentato dagli associati dell'associazione che la costituiscono.

13.2 È convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, ovvero la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal consiglio direttivo. È altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statuarie e per lo scioglimento dell'associazione o per l'assunzione delle delibere di fusione, scissione e trasformazione. È inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero con motivazione scritta da almeno il 20% degli associati in regola col pagamento della quota associativa annuale.

13.3 Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea è in prima convocazione validamente costituita se presente personalmente o per delega almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea validamente costituita.

13.4 Per l'assemblea straordinaria che delibere eventuali modifiche statuarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione che non può aver luogo allo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza personale o per delega di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo, anche nella seconda convocazione è possibile un'ulteriore convocazione da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza di persona o per delega di almeno un quarto degli associati aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati presenti di persona o per delega in assemblea. Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

13.5 Nelle Assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea ad altro associato mediante delega scritta, anche in calce e all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due associati.

13.6 È ammessa inoltre la partecipazione di ogni associato in Assemblea a distanza, in videoconferenza e in teleconferenza. In ogni caso, purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità dell'associato che partecipa, vota a distanza.

13.7 La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza di altri associati con altre forme di pubblicità (quali ad esempio comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione fax) almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno e il luogo, (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è normalmente presieduta dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, salvo in caso in cui l'Assemblea a maggioranza dei presenti provvede a nominare per singola adunanza il proprio Presidente.

13.8 L'Assemblea nomina un segretario e, all'occorrenza degli scrutatori.

13.9 Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento degli associati presenti.

13.10 Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

ART. 14 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approva il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna al Consiglio Direttivo).
- c) approva i regolamenti interni;
- d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- g) nomina l'organo di controllo, la società di revisore legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo Settore;
- h) delibera in merito alla eventuale Costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;
- i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione degli associati, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
- j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti e gli organi sociali e promuove l'azioni di responsabilità nei loro confronti;
- k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;
- l) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio Presidente.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri, tra un minimo di tre ed un massimo di nove eletti fra gli associati.

15.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

15.3 I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 16 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1 I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea degli associati chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo in apertura dei lavori assembleari può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri associati non candidati alle elezioni per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida, a maggioranza degli eventi diritti di voto presenti, per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

16.2 In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenza ingiustificata per almeno tre volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro della sua prima seduta utile.

16.3 Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

16.4 Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea degli Associati, cui spetterà eleggere i sostituti per reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

16.5 Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro quindici giorni l'Assemblea degli associati affinché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 17 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

17.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail, posta certificata da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza dal Presidente. In caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

17.2 Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

17.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

17.4 Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, costituito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

ART. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

18.1 Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

- a) il Presidente;
- b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere il vicario del Presidente);
- c) il Tesoriere;
- d) il Segretario;
- e) i responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

18.2 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

18.3 Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

- f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo associato, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta dell'aggiornamento del libro associati;
- g) individuare le attività diverse di cui è l'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- h) deliberare l'esclusione degli associati (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun associato;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- j) elaborare il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo)
- k) stabilire criteri per il rimborso ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l) vigilare sul buon funzionamento tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

ART. 19 – PRESIDENTE

19.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

19.2 È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.

19.3 Ha i seguenti compiti e poteri;

- a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- b) convocare l'Assemblea degli associati;
- c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- d) aprire e chiudere i conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi ed autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- e) nominare avvocati, procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione;

19.4 In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

19.5 In caso di dimissioni spetta al Vicepresidente a convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 20 – SEGRETARIO

20.1 Il segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 21 – TESORIERE

21.1 Il Tesoriere, di concerto con il Presidente cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare, provvede alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese in conformità con quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui costi e depositi bancari inerenti all'Associazione. Mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo i fini della formale presentazione, per l'approvazione, in Assemblea degli Associati.

ART. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

22.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

22.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita

inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui è l'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

22.3 Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo, purché composto da revisore legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

22.4 L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

22.5 L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

22.6 I membri dell'organo di controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Costituiscono a causa di impedimento alla nomina, quelle previste dall'articolo 2399 del Codice civile. Il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di organo di controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui è l'articolo 2397, comma 2 Codice civile.

22.7 Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo costituito e tenuto a cura del medesimo.

ART. 23 - GRATUITA' DELLE CARICHE

23.1 Le cariche sono gratuite; sono ammessi rimborsi spese documentati secondo criteri deliberati dal Consiglio direttivo. L'Associazione può avvalersi di collaborazioni retribuite.

ART. 24 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

24.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati validamente costituita. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori scelti, anche fra i non-associati, che curino la liquidazione di tutti i beni, mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale, previo parere RUNTS e nel rispetto delle norme CTS.

ART. 25 - NORMA DI RINVIO

25.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di enti del terzo settore (ed in particolare il D.lgs. 3 luglio 2017, numero 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibile, le norme del Codice civile e del CTS.

ART. 26 - NORME TRANSITORIE

26.1 Lo statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Approvato dall'Assemblea degli Associati dell'Associazione.

Lanciano,

IL FUNZIONARIO
Domenico Pasquini

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Lanciano

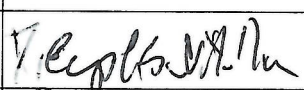
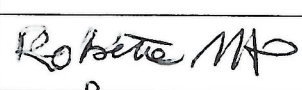
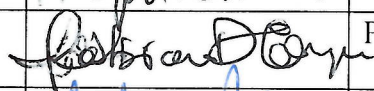
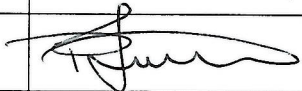
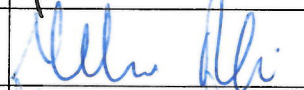
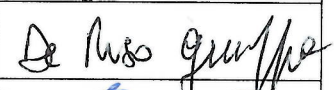
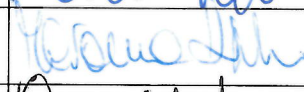
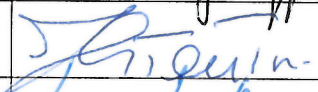
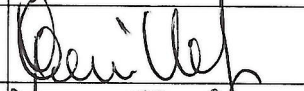
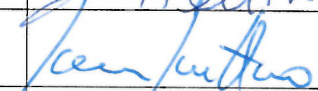
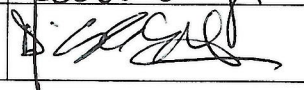
Il presente atto è stato qui registrato il 13/01/2026
al n. 7 serie 3
Versamento di € 200,00 effettuato il 12/01/2026



Si Allega Statuto dell'Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Gli associati fondatori

NOME COGNOME	E	FIRMA	NOME COGNOME	E	FIRMA
Mauro Di Campli San Vito			Roberta Aruffò		
Fabiana D'Orsogna			Pasquale Sorrentino		
Alessandro Rogoli			Giuseppa De Riso		
Marianna Di Nunzio			Iris Costantini		
Camillo Fischio			Simone Corvettiero		
Roberto Di Campli San Vito					





DIREZIONE PROVINCIALE DI: CHIETI

UFFICIO TERRITORIALE DI: LANCIANO

Registrazione di Atto Privato

Il 13/01/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TAK , serie 3 , numero 7

data di stipula: 07/01/2025

ident.vo telematico: TAK26L000007000EE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90045900694

DATI GENERALI DELL'ATTO

Prògr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90045900694				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

